TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 131-ter

Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento

Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

Versione in vigore dal 1 marzo 2010, non più in vigore dal 13 maggio 2012 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	VIII — Sanzioni
Capo	I — Abusivismo bancario e finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-131-ter-abusiva-attivita-di-prestazione-di-servizi-di-pagamento/versione/41

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it